

L'accesso alla rateazione riduce le chance della sospensiva

Contenzioso

La dilazione lunga rischia di privare dei requisiti la richiesta del contribuente

Più difficile provare il danno grave e irreparabile legato alle difficoltà di pagamento

Laura Ambrosi
Antonio Iorio

Con le nuove regole sulle rateazioni sarà ancora più difficile ottenere la sospensiva del pagamento delle somme pretese a titolo provvisorio nel corso del giudizio. Si tratta probabilmente dell'unico effetto negativo per il contribuente rispetto alle modifiche introdotte sulla rateazione delle somme affidate alla riscossione.

La questione

L'impugnazione di un atto impositivo dinanzi al giudice tributario non sospende il pagamento della pretesa.

Infatti, a seconda del tipo di provvedimento potrebbe essere dovuto il totale della somma (ad esempio, per la cartella di pagamento) o solo una parte (un terzo di imposte e interessi in pendenza del primo grado, due terzi del totale deciso nel secondo grado e il totale in pendenza del giudizio in Cassazione).

Con il ricorso o con istanza ad hoc è possibile richiedere al giudice tributario la sospensione del pagamento di tali importi.

A tal fine, il contribuente deve provare:

- il *fumus boni iuris*, letteralmente «parvenza di buon diritto», cioè la possibilità che le ragioni addotte dal ricorrente contro l'atto impugnato siano fondate;
- il *periculum in mora*, cioè il pericolo che dal pagamento possano derivare fatti gravi e irreparabili al contribuente.

Le novità sulla rateazione

Il recente Dlgs 110/2024 di riforma della riscossione ha agevolato l'accesso alla rateazione da parte dei contribuenti. In sintesi, per le richieste di rateizzazione presentate a partire dal 1° gennaio 2025 e per tutto il 2026, l'interessato dichiara-

Il trend tra i giudici tributari di primo grado

Le sospensive decise nel trimestre luglio-settembre 2024

CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO	ISTANZE DECISE	ACCOLTE		RESPINTE		CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO	ISTANZE DECISE	ACCOLTE		RESPINTE	
		N°	%	N°	%			N°	%	N°	%
NORD OVEST						Toscana	247	59	24%	188	76%
Liguria	140	69	49%	71	51%	Umbria	45	22	49%	23	51%
Lombardia	880	373	42%	507	58%	SUD					
Piemonte	203	72	35%	131	65%	Abruzzo	173	46	27%	127	73%
Valle d'Aosta	4	1	25%	3	75%	Basilicata	84	26	31%	58	69%
NORD EST						Calabria	499	89	18%	410	82%
Emilia R.	242	90	37%	152	63%	Campania	1.392	357	26%	1.035	74%
Friuli V. Giulia	47	10	21%	37	79%	Molise	84	23	27%	61	73%
Trentino A. A.	45	5	11%	40	89%	Puglia	682	190	28%	492	72%
Veneto	200	64	32%	136	68%	ISOLE					
CENTRO						Sardegna	96	27	28%	69	72%
Lazio	485	130	27%	355	73%	Sicilia	1.730	628	36%	1.102	64%
Marche	105	20	19%	85	81%	Totale	7.383	2.301	31%	5.082	69%

rando semplicemente di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, potrà beneficiare della dilazione per il pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120mila euro, fino a un massimo di 84 rate mensili.

La norma poi prevede la progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili, fino a un massimo di 96 per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028 e fino a 108 per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Le somme dovute in pendenza di giudizio, quindi, potendo essere facilmente dilazionate in un lungo periodo, rendono ancora più improbabile l'accoglimento della richiesta di sospensiva, diventando ulteriormente complesso provare il danno grave e irreparabile (l'incremento e la facilità delle rate riduce infatti le difficoltà di pagamento).

Il miraggio della parità delle parti

Il miglioramento dell'accesso alla rateazione va salutato con favore rispetto a un contribuente con debiti «certi», ma va considerato che le somme pretese con atto impositivo impugnato non sono «certe» fino a quando tale atto non diventa definitivo.

Così, alla luce anche della tendenza di molte Corti di giustizia tributaria di non concedere le sospen-

sive (si veda la tabella), peraltro con decisioni assunte nella maggior parte dei casi in tempi ben superiori a quelli previsti dalla legge, il ricorrente viene di fatto privato di liquidità nonostante si tratti di una pretesa erariale «provvisoria» e potenzialmente anche infondata.

A ciò si aggiunga, che anche in caso di provvedimento non definitivo, il nostro ordinamento prevede (articolo 23 del Dlgs 472/1997) la sospensione dei rimborsi e della compensazione.

Tale sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della Corte di Giustizia tributaria o di altro organo.

Si tratta di una previsione che in

molto casi rischia di sovrapporsi alla riscossione provvisoria in pendenza di giudizio.

La facilitazione della rateazione, quindi, rendendo ancor più improbabile l'ottenimento della sospensiva, va a gravare ulteriormente sul ricorrente.

Si tratta di un effetto probabilmente non voluto, ma che in concreto rende il contenzioso tributario particolarmente svantaggioso per la parte privata, la quale oltre a dover valutare la fondatezza della propria tesi difensiva e quindi le possibilità di successo in giudizio, deve considerare l'impiego della liquidità necessaria a coprire la pretesa per la durata del giudizio, i costi della difesa ed eventualmente anche il blocco di eventuali rimborsi.

La mal predisposizione di molti giudici rispetto a questo istituto sembra desumersi non solo dai numeri, ma si riscontra anche nel corso delle udienze cautelari. Sono udienze che in molti casi:

- a) vengono fissate ben oltre i 30 giorni previsti dalla norma (con tutte le conseguenze del caso perché il procedimento di riscossione prosegue);
- b) durano pochi minuti;
- c) si riservano la decisione senza comunicarla al termine.

Le recenti riforme purtroppo non sono riuscite a ripristinare comunque la parità delle parti.

Tra luglio e settembre scorsi le Corti di primo grado hanno respinto in media sette richieste di sospensiva su dieci